Da redigere su carta intestata dell’iscritto.

Spett.le

Ordine degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di Alessandria

Via Guasco, 47

15121 Alessandria

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno.

Ex art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139

Il sottoscritto, ……..……..………... ………….……….., nato a ……………………….…….., il

……….……, residente a ……………………….. in via/p.zza ………………………. ed iscritto

all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Alessandria in data ………………… al n. …………… Sezione …... Settore……

c h i e d e

di essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, ex art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, in quanto in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 punto ……… del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011.

Richiede quindi di essere autorizzato al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di

cui l’art. 2 del succitato Decreto Ministeriale.

Firma

Data

All.: - attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di

prevenzione incendi (se in possesso del requisito di cui l’art. 3, co. 2 DM 05.08.2011)

- copia documento riconoscimento. DECRETO 5 agosto 2011

**Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**

Il Ministro dell’Interno

… omissis ….

Decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del

Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle

autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139.

Art. 2 Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni

1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive

competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al

rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio

2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti

iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli

architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori

forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali

laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in

possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti

devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti

requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di

prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non è richiesta:

a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti,

degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato

dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza

mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili

del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato

Dipartimento;

b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori paesaggisti

e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari

laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito

favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi

d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti

è richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità dei

candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.